

PERMESSI R.L.S. (RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA): RIMBORSO ALLE IMPRESE

La Cassa Edile rimborsa alle imprese iscritte le ore di permesso effettuate dai dipendenti rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza (RLS) nei termini stabiliti dall'Accordo provinciale del 19/2/1997 e dall' Art. 87 del CCNL 18/06/2008 (vedi il nostro modulo per la richiesta del rimborso).

NOTA BENE: il rimborso deve essere richiesto soltanto per le ore di assenza dei dipendenti RLS per l'espletamento delle loro funzioni, secondo quanto previsto dagli accordi suddetti e dal Decreto Lgs. N° 626/94, e **non per le 32 ore relative alla frequenza del corso di formazione.**

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La richiesta di rimborso va compilata dalla ditta su apposito modulo e presentata alla Cassa Edile:

- **entro il 31 LUGLIO** per i permessi usufruiti nel periodo **1 GENNAIO – 30 GIUGNO**;
- **entro il 31 GENNAIO dell'anno successivo** per i permessi usufruiti nel periodo **1 LUGLIO – 31 DICEMBRE.**

ORE DI PERMESSO STABILITE DAL CCNL 5/7/1995

- per rappresentanti alla sicurezza di impresa fino a 15 dipendenti: **8 ORE ANNUE**
- per rappresentanti alla sicurezza di impresa da 16 a 50 dipendenti: **20 ORE ANNUE**
- per rappresentanti alla sicurezza di impresa con oltre 50 dipendenti: **32 ORE ANNUE**

